



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

N. 40/2019 Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA DEL 28/10/2019

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

L'anno 2019 addì 28 del mese di ottobre alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale appositamente convocato.

All'appello risultano:

BASCIALLA GIUSEPPE	SINDACO	Presente
ANTOGNAZZA ERICA	CONSIGLIERE	Presente
CANDIANI STEFANO	CONSIGLIERE	Assente
CERIANI CLAUDIO	PRESIDENTE del CONSIGLIO	Presente
GALLI DARIO	CONSIGLIERE	Presente
MARCHIORI FABIO	CONSIGLIERE	Presente
MARTEGANI FEDERICO CARLO	CONSIGLIERE	Assente
RUSSO GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
D'ARCANGELO DANILO	CONSIGLIERE	Presente
DEMARCHI CHANTAL	CONSIGLIERE	Presente
PULEO SALVATORE	CONSIGLIERE	Presente
TRAMONTANA ROSARIO	CONSIGLIERE	Presente
PRESTINONI MAURO	CONSIGLIERE	Presente
VISCARDI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
CAVALOTTI LAURA FIORINA	CONSIGLIERE	Assente
FERRARIO ERMANNA	CONSIGLIERE	Presente
PLEBANI ALFIO	CONSIGLIERE	Presente

Assenti: 3, Candiani Stefano, Martegani Federico Carlo, Cavalotti Laura Fiorina.

Presenti 14: Bascialla Giuseppe, Antognazza Erica, Ceriani Claudio, Galli Dario, Marchiori Fabio, Russo Giovanni, D'Arcangelo Danilo, Demarchi Chantal, Puleo Salvatore, Tramontana Rosario, Prestinoni Mauro, Viscardi Marco, Ferrario Ermanna, Plebani Alfio.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE dott.ssa BELLEGOTTI MARINA.

Sono presenti il Vice Sindaco Accordino Franco Roberto e gli Assessori Colombo Marinella, Martegani Erika, Morbi Alessandro, Pipolo Vito

(i contenuti degli interventi sono disponibili in un file audio-video depositato in un archivio informatico presente sul portale web comunale)

Il Presidente CERIANI CLAUDIO, constatata la legalità dell'adunanza, pone in discussione il seguente argomento all'ordine del giorno

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco BASCIALLA GIUSEPPE coadiuvato dal Comandante della Polizia Locale Zuanon Claudio.

Interviene il Consigliere Puleo per sottolineare il notevole supporto tecnico logistico che l'introduzione dell'utilizzo dei droni apporterà all'operato della Polizia Locale. Consegna poi il testo del suo intervento, affinché venga inserito tra gli allegati al presente atto.

Il Consigliere Prestinoni esprime apprezzamento per l'introduzione della tecnologia in materia di sicurezza; richiama l'attenzione sul rispetto della privacy. Anticipa voto favorevole del gruppo Partito Democratico.

Il Consigliere Plebani prende atto che il regolamento è stato redatto da professionisti. Quanto all'introduzione dell'utilizzo dei droni, sottolinea che questa faceva parte del programma elettorale del gruppo Innovazione Civica già dal 2017. Anticipa voto favorevole.

Il Consigliere Marchiori sottolinea che l'introduzione dell'utilizzo dei droni è un punto di forza in materia di sicurezza del programma del gruppo Lega.

Il Sindaco Bascialla interviene nuovamente per specificare che in sede di Commissione sono stati chiariti tutti i dubbi connessi all'utilizzo dei droni e individuati i corretti modi per il loro utilizzo. Comunica inoltre che sono già iniziati i corsi per formare il personale all'utilizzo dei dispositivi in oggetto.

Il Consigliere Ferrario manifesta apprezzamento per l'introduzione dei droni e per il fatto che in Commissione è stata fatta chiarezza sulle modalità per il corretto utilizzo. Precisa però che la situazione in materia di sicurezza in Tradate non è allarmante e che l'introduzione dell'utilizzo del drone è solo uno strumento in più.

Il Consigliere Tramontana anticipa il voto favorevole anche del gruppo Forza Italia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, pubblicato sulla GU n. 61 del 14/03/2018, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia", in vigore dal 29.03.2018, prevede che vengano individuate le modalità di attuazione del trattamento dei dati effettuato per le finalità di polizia dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia;

- Il Regolamento UE n. 2016/679 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016, che trova applicazione a partire dal 25 maggio 2018, ha varato il nuovo “Pacchetto Europeo protezione dati” che disciplina i nuovi rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e le imprese e che abroga la direttiva la Direttiva 95/46/Ce in materia di protezione dei dati personali/privacy, entrata in vigore l'8 maggio 1997;
- tale Regolamento assicura effettività e concretezza al diritto di protezione dei dati personali, riconosciuto ad ogni persona fisica dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dal trattato sul funzionamento dell'UE;
- la Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- il decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2009, n. 38, recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, ha previsto, all'art. 6 comma 7, la possibilità per i comuni di utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ai fini della sicurezza urbana;
- il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto con propri provvedimenti per dettare disposizioni volte a precisare criteri, finalità, modalità e limiti nell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza;
- con il provvedimento di cui alla Deliberazione 8 aprile 2010 - il Garante per la protezione dei dati personali ha ridisciplinato la materia, alla luce degli ultimi interventi legislativi sull'adozione di sistemi di videosorveglianza e del generale e consistente aumento del loro utilizzo. Tale provvedimento, oltre a definire i principi generali e le finalità, ha dettato specifiche disposizioni sulle modalità di utilizzo dei sistemi e degli impianti, determinando altresì misure ed accorgimenti da adottare in relazione a particolari settori;

Considerato che l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza fissi e mobili, gestiti nell'ambito del proprio territorio, dal Comune di Tradate, rappresenta obiettivo primario dell'Amministrazione Comunale, al fine di prevenire il danneggiamento di beni pubblici, per la tutela dell'integrità delle persone e delle cose e per la prevenzione di atti criminosi;

Constatato che il garante per la protezione dei dati personali garantisce, in particolare, un livello elevato di tutela di diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei Dati Personali, consentendo la possibilità di utilizzare i sistemi di videosorveglianza, purché ciò non determini un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali dell'interessato;

Ritenuto di dover regolamentare l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza fissi e mobili gestiti, nell'ambito del proprio territorio dal Comune di Tradate, conformemente a quanto prescritto dal Garante per la protezione dei dati personali e nel pieno rispetto delle misure minime indicate dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. 51/2018, i dati personali oggetto di trattamento sono:

- Trattati in modo lecito
- Raccolti e registrati per le finalità istituzionali dell'Ente
- Raccolti in modo adeguato, pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati
- Esatti e, se necessario aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati rispetto alle finalità per le quali sono trattati
- Conservati per un periodo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze investigative di Polizia Giudiziaria
- Trattati nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, adeguatezza, pertinenza, esattezza, minimizzazione, limitazione della conservazione, trasparenza e responsabilizzazione sanciti dal Regolamento UE 2016/679

Visto lo schema di regolamento predisposto dal Responsabile alla protezione dei dati del Comune di Tradate (RDP) Avv. Michele Gorga e dagli uffici, che si allega al presente deliberato per costituirvi parte integrante e sostanziale;

Preso atto che il suddetto Regolamento è stato presentato alla Commissione Consiliare II Sicurezza Pubblica nella seduta del 21.10.2019;

Visto l'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, in ordine alle competenze per l'adozione del presente atto;

Acquisito il parere favorevole, espresso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, secondo il disposto degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale dell'Ente;

Con voti favorevoli UNANIMI espressi in forma palese

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il "Regolamento Comunale per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale", nel testo allegato (ALLEGATO A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

Con successiva votazione favorevole UNANIME espressa nelle forme di legge

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II PRESIDENTE del CONSIGLIO
CERIANI CLAUDIO

II SEGRETARIO
BELLEGGOTTI MARINA

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

COMUNE DI TRADATE
Provincia di Varese



**Regolamento comunale per la disciplina della
videosorveglianza sul territorio comunale**

Approvato con deliberazione del C.C. n. _____ del _____

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 – Finalità e sistemi di sorveglianza
- Art. 4 – Diretta visione delle immagini
- Art. 5 – Trattamento dati personali
- Art. 6 – Video sorveglianza nelle scuole
- Art. 7 – Videosorveglianza di sicurezza pubblica e urbana
- Art. 8 - Utilizzo di particolari sistemi mobili
- Art. 8bis - Telecamere modulari e riposizionabili
- Art. 8ter - Altri strumenti di videoripresa

CAPO II – OBLIGI PER IL TITOLARE DEL TRATATMENTO

- Art. 9 – Il titolare del trattamento
- Art. 10 - Il Responsabile del trattamento e designati
- Art. 11 – Funzioni del responsabile
- Art. 12 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo
- Art. 13 – Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell’impianto di videosorveglianza
- Art. 14 – Accesso al sistema e parole chiave

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Art. 15 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 16 – Liceità del trattamento
- Art. 17 – Modalità da adottare per i dati video ripresi
- Art. 18 – Obblighi degli operator
- Art. 19 – Informazioni rese al momento della raccolta
- Art. 20 – Diritti dell’interessato
- Art. 21 – Sicurezza dei dati
- Art. 22 – Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 23 – Limita alla utilizzabilità di dati personali
- Art. 24 – Comunicazione

CAPO IV – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 25 – Tutela
- Art. 26 – Tutela dati personali
- Art. 27 – Pubblicità del regolamento
- Art. 28 – Entrata in vigore controlli e rinvio dinamico

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l’impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del **Comune di Tradate**.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- **Regolamento (UE) 2016/679** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

- **D.L. 20 febbraio 2017 n. 14** “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*” (cd. *Decreto Sicurezza*), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017, **convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48**;

- **Direttiva UE n. 2016/680** del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- **D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51**, recante **attuazione della direttiva (UE) 2016/680** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- **Decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53** (c.d. Decreto sicurezza-bis) e successiva conversione in legge.
- **Legge 14 giugno 2019, n. 55** (c.d. Sblocca cantieri) e successiva conversione in legge;
- **Direttiva** del M.I. 30 aprile 2015 “*Nuove linee strategiche per il controllo coordinato del territorio*”;
- **Circolare** MININT 29 novembre 2013, “*Sistemi di videosorveglianza. Trattamento dei dati personali*”;
- **Circolare** del Ministero dell’Interno 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012 recante “*Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale. Direttiva*”;
- **D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196**, come modificato dal **D. Lgs. 101/2018** recante: recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- **art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267** e successive modificazioni;
- **Decalogo** del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
- **Circolare** del Ministero dell’Interno dell’8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
- **D.L. 23 febbraio 2009 n. 11**, recante: “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori “, ed in particolare dall’art. 6;
- “**Provvedimento in materia di videosorveglianza**” Garante dell’8 aprile 2010.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) Per “**banca di dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese in video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza. La raccolta, la registrazione, la conservazione è, in generale, l’utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali;
- d) per “**titolare**”, l’Ente Comune di Tradate, in persona del legale rappresentante Pro-Tempore, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

- f) per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Finalità e sistemi di sorveglianza

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Tradate - Comando di Polizia Locale - e collegato alla centrale operativa della stessa Polizia Locale nonché a quella delle Forze dell’Ordine, sulla base di uno specifico protocollo, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.
2. Nei locali di esclusiva disponibilità della Polizia Locale saranno posizionati i monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere. In tale locale potrà accedervi solo il personale espressamente autorizzato dal responsabile al trattamento. I video che proiettano le immagini in diretta non dovranno essere visibili dalla porta d’ingresso o dalle finestre dello stesso locale dall’esterno.
3. Possono essere installati sistemi integrati, sistemi intelligenti e sistemi per rilevare delle violazioni al codice della strada. Per i sistemi intelligenti in grado di riprese con identificazione biometriche l’Ente prima dell’installazione si munirà del relativo provvedimento autorizzativo del Garante Privacy nazionale in quanto i sistemi intelligenti sono dotati di software che permettono l’associazione di immagini a dati biometrici, in grado, ad es. di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli.
4. I sistemi integrati collegano telecamere tra soggetti diversi che consentono la sorveglianza da parte di società specializzate, mediante collegamento ad un unico centro, dovranno avere come presupposto la nomina di responsabile esterni al trattamento e l’adesione di quest’ultimi al rispetto di tutte le previsioni del GDPR 2016/679 e della legislazione nazionale.
5. La presenza di sistemi di rilevazione delle violazioni al codice della strada, laddove previsto dal decreto di omologazione deve essere segnalata da appositi cartelli che devono essere conformi a quelli previsti dal Garante. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni, ad es. il tipo del veicolo, il giorno, l’ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta. Le fotografie e i video, che devono minimizzare le immagini ai dati necessari per completare la verbalizzazione, non possono essere inviate al domicilio dell’interessato del veicolo, che potrà richiedere di visionare la documentazione. Al momento dell’accesso, se ripresi, dovranno opportunamente essere oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri a bordo del veicolo.
6. In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza, il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e di dati

identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art. 4 – Diretta visione delle immagini

1. Il sistema di videosorveglianza pur facendo capo alla Polizia Locale deve essere realizzato, nei componenti tecnologici e di Software compatibile con le tecnologie in uso e adottate nelle sale/centrali operative delle Forze di Polizia e di sicurezza.
2. La diretta visualizzazione delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza nelle sale o centrali operative è limitata ad obiettivi particolarmente sensibili e strategici per la sicurezza urbana o in presenza del requisito di pubblico interesse (necessità, pertinenza, non eccedenza dei dati o dei trattamenti).
3. Il responsabile del trattamento dei dati, si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.
4. Il flusso dei dati può giungere agli organi di Polizia Locale ovvero presso istituti di vigilanza, in grado di garantire i servizi di monitoraggio ed il conseguente, eventuale, allertamento della sala o centrale operativa delle Forze di Polizia.

Art. 5 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. La base giuridica del trattamento attiene ai compiti istituzionali dell'Ente e i dispositivi di videosorveglianza avranno la finalità di poter adempiere alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Tradate, in particolare dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Locale e dalla relativa normativa regionale Lombarda, nonché dallo statuto dell'Ente e dai regolamenti comunali adottati. Laddove sarà stipulato protocollo d'intesa le immagini saranno visibili sia presso il Comando della Polizia Locale che presso le forze armate partecipanti al protocollo e ciò per le finalità di prevenzione e accertamenti di fatti commessi in violazione di norme.
3. La videosorveglianza come disciplinata con il presente regolamento effettuata su persone e beni, ha valore sostitutivo della presenza fisica dell'operatore di Polizia Locale.
4. L'attività di videosorveglianza di cui al precedente comma è effettuata ai fini di:
 - Attivare misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
 - Vigilare in materia di sicurezza urbana, sul benessere umano e animale e/o sulla correttezza osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali per consentire l'accertamento dei relativi illeciti;
 - Attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
 - Verificare il rispetto degli accessi in zone a traffico limitato e corsie riservate;
 - Consentire di monitorare la circolazione stradale al fine di prevenire ingorghi o blocchi del traffico e verificare la fattibilità, in tempo reale, di soluzioni alternative;
 - Tutelare la sicurezza e il decoro urbano, degli spazi pubblici e privati di interesse pubblico, monitorare le zone di degrado e del disagio per l'adozione immediata di azioni e la programmazione di interventi specifici di ripristino del decoro, sicurezza e libertà degli spazi urbani.
 - Promozione turistica o pubblicitaria anche con l'utilizzo di webcam o camera on-line che consentano la visione dell'insieme o di parte degli spazi urbani senza rendere immediatamente identificabili le persone riprese.
5. La risoluzione della ripresa sarà bassa nel caso che le telecamere siano state installate per verificare traffico, ingorghi, esondazioni e visioni d'insieme quando sono presenti sagome umane, la risoluzione

sarà, invece, alta per telecamere posizionate al fine della sicurezza urbana e per il controllo di zone particolarmente a rischio sicurezza.

Art. 6 – Video sorveglianza nelle scuole

1. Nelle scuole gli impianti devono essere resi attivi sia negli orari di chiusura degli edifici che durante le attività didattiche in ogni aula così come previsto dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, art. 5 septies, relativa ai finanziamenti per dispositivi e Software di trattamento e conservazione delle immagini per le finalità di sicurezza dei minori ai sensi del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, art. 9 (c.d. decreto sicurezza bis);

2. La videosorveglianza rispetterà il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa e non potranno essere fatte riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa. Restano ferme le garanzie previste in materia di lavoro quando la videosorveglianza è resa necessaria da esigenze organizzative o produttive, ovvero per la sicurezza dei minori e del lavoro e, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 300/1970, gli impianti e le apparecchiature, dai quali deriva la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori saranno installati previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro.

3. Eventuali riprese televisive sui luoghi di lavoro per documentare attività od operazioni solo per scopi divulgativi o di comunicazione istituzionale o aziendale, e che vedano coinvolto il personale dipendente, possono essere assimilati ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero. In tal caso, alle stesse si applicano le disposizioni sull'attività giornalistica contenute nel Codice deontologico, varato ai sensi della previsione del Codice 196/2003.

Art. 7 – Videosorveglianza di sicurezza pubblica e urbana

1. Gli impianti di videosorveglianza finalizzati alla tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza urbana hanno finalità volta:

- a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale per assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- c) al controllo di determinate aree sia passibili di atti vandalici che di attività illecite;
- d) al monitoraggio del traffico;
- e) per controllare discariche di sostanze pericolose ed "eco-piazzole" per monitorare le modalità del loro uso, la tipologia dei rifiuti scaricati e l'orario di deposito, tutelando coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate; in materia di sicurezza urbana, sul benessere animale e/o sulla corretta osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti.
- f) Il sistema di videosorveglianza per le finalità di cui dalla lettera a) alla lett. e), comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

2. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del titolare del trattamento sorvegliare il posizionamento, le diagonali e il raggio delle riprese che saranno possibili ai dispositivi di videosorveglianza con preclusione delle riprese di luoghi di lavoro anche

temporaneamente vigilati, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica od il ritiro dei rifiuti solidi.

Art. 8 - Utilizzo di particolari sistemi mobili.

1. Gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati nello svolgimento del servizio e controllo del territorio, nel caso di insorgenza di concrete e reali situazioni di pericolo di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica, in presenza di una effettiva necessità, delle Body Cam (ossia sistemi di ripresa indossabili) e delle Dash Cam (telecamere a bordo veicoli di servizio) in conformità delle indicazioni dettate dal Garante della Privacy del 26 luglio 2016 n. 49612 e del provvedimento n. 362 del 22 maggio 2018, con cui sono state impartite prescrizioni di utilizzo dei predetti dispositivi il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito del D.lgs 51/2018 trattandosi di "dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria".

2. Il Comando del Corpo curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori di Polizia Locale che saranno dotati di microcamere, con specificazione dei casi in cui le microcamere devono essere attivate, dei soggetti autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate nel caso di effettiva necessità e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi e dei dati trattati sulla base dei criteri di cui al successivo comma 4.

3. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. Il personale autorizzato, all'esito delle dovute verifiche, proceda alla conservazione delle immagini per un tempo superiore ai sette giorni oppure ne disporrà, ove richiesto, la comunicazione alle compagnie di assicurazione o alle forze di Polizia, atteso che la vigente normativa non prevede alcuna forma di "notifica" al Garante ma solo l'opportunità di annotare su un apposito registro i relativi trattamenti ex art. 30 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato e il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.

4. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa deve rispettare i principi di cui al Regolamento Europeo 2016/679 e del Codice 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018, in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati automaticamente.

5. Il disciplinare tecnico di cui al precedente comma 2 dovrà individuare:

- a) le specifiche condizioni che legittimano l'attivazione dei dispositivi (prevedibile concreto pericolo di danni a persone e cose) nonché le modalità di utilizzo dei dispositivi stessi, con particolare riferimento alle cautele da adottare nel caso in cui le riprese video coinvolgano soggetti "deboli" quali vittime di reati, testimoni, minori di età o riprendano luoghi assistiti da particolari aspettative di riservatezza; specifiche istruzioni devono altresì essere fornite ai soggetti autorizzati in servizio presso la centrale operativa;
- b) predisporre l'effettuazione da parte dei soggetti autorizzati, resa nota con il disciplinare interno, di attività di verifica sulle immagini al fine di accertarne l'effettiva rilevanza rispetto alle finalità perseguite e tanto anche in caso di motivata e fondata esigenza di necessità di una eventuale conservazione delle riprese per un tempo superiore ai sette giorni;
- c) effettuare il tracciamento delle operazioni di accesso ed estrazione dei dati raccolti effettuate dai soggetti a ciò specificamente autorizzati;
- d) predisporre misure idonee affinché la funzionalità audio non sia attiva;

- e) disporre il previo oscuramento delle immagini riferite a soggetti terzi non coinvolti dai fatti in caso di comunicazione delle immagini alle compagnie di assicurazione o comunque ad altri soggetti per le specifiche finalità di competenza;
- f) predisporre idonee misure affinché gli operatori che hanno in dotazione i dispositivi non possano effettuare operazioni di modifica, cancellazione e duplicazione delle immagini raccolte;
- g) conservare le registrazioni video in forma cifrata, utilizzando tecniche crittografiche con lunghezza delle chiavi adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati;
- h) cancellare irreversibilmente le registrazioni una volta decorso il tempo di conservazione previsto utilizzando meccanismi di cancellazione automatica;
- i) predisporre adeguati strumenti di comunicazione per avvisare gli utenti anche a bordo delle vetture, con linguaggio semplice e sintetico, della presenza del sistema di videosorveglianza mobile e le sue caratteristiche, specificando anche che una spia accesa sul dispositivo indossabile indica che la funzionalità di videoripresa è attiva.

Art. 8-bis - Telecamere modulari e riposizionabili.

1. Il Comando di Polizia Locale può dotarsi di telecamere riposizionabili, anche del tipo “*foto-trappola*”, con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo.
2. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Comando di Polizia Locale.
3. Gli apparati di videosorveglianza modulare riposizionabili vengono installati secondo necessità, nei luoghi teatro di illeciti penali; possono essere utilizzati per accertare illeciti amministrativi, solo qualora non siano altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine. Qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D.lgs 51/2018 che esimono il Titolare dall’obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l’informativa agli utenti frequentatori di dette aree.
4. In ogni caso le modalità di trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto indicato dall’art. 5 del presente regolamento, nonché quanto disposto dalla vigente normativa anche in tema di idonea informativa.

Art. 8-ter - Altri strumenti di videoripresa.

1. Il Comando di Polizia Locale, per lo svolgimento delle attività di competenza può dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e di captazione di immagini necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali e nei limiti delle prescrizioni dell’Autorità Garante Privacy.
2. In particolare può dotarsi di – droni – sia per l’esecuzione di riprese ai fini di tutela della sicurezza urbana, sia per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
3. In ogni caso, i dispositivi e il loro utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e al Codice della Navigazione.
4. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Comando di Polizia Locale.
5. In ogni caso le modalità di trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto indicato dall’art. 5 del presente regolamento, nonché quanto disposto dalla vigente normativa.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 9 – Il titolare del trattamento

1. Il Comune di Tradate nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi previsti dalla normativa europea e nazionale e provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
2. La funzione di “titolare del trattamento” viene svolta dal Sindaco quale rappresentante legale dell’Amministrazione Comunale.

Art. 10 – Il Responsabile del trattamento e designati

1. Il responsabile del servizio è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi dell’art. 28 del GDPR che effettua il trattamento per conto del titolare del trattamento, di cui al precedente art. 8 e quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto adeguate misure tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.
2. Il responsabile del servizio, individuato anche quale responsabile del trattamento dei dati personali è nominato con decreto del titolare il quale disporrà che il nominato responsabile interno al trattamento dei dati potrà:
 - a) ricorrere ad un sub-responsabile da individuare nel Vice comandate;
 - b) che il responsabile del trattamento dovrà informare il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di altri sub- responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento la possibilità di opporsi alla individuazione del nominato sub-responsabile;
 - c) che i trattamenti da parte del nominato responsabile del trattamento sono disciplinati dall’atto di nomina che come atto giuridico vincola il responsabile del trattamento al titolare e nel quale quest’ultimo stabilisce la materia disciplinata; la durata del trattamento; la natura e la finalità del trattamento; il tipo di dati personali e le categorie di interessati; gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.
 - d) che i dati saranno condivisi con le autorità di Pubblica Sicurezza sulla base di protocolli d’intesa che costituiranno disciplinare per la trasmissione dei dati e la loro condivisione per le finalità di sicurezza.
3. Il Responsabile al trattamento è autorizzato dal titolare ad emanare provvedimenti interni alla struttura di competenza, avente valore giuridico, volti ad individuare ed assegnare i trattamenti, agli incaricati i quali tratteranno tutte le categorie di dati sotto la direzione e responsabilità del responsabile che li ha nominati.
4. Il responsabile deve rispettare quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento e procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite.
5. I compiti affidati dal responsabile, ai designati, dovranno essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione. Il responsabile custodisce le chiavi per l’accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle immagini, nonché le parole chiave per l’utilizzo dei sistemi.

Art. 11 – Funzioni del responsabile

Il responsabile del trattamento:

- adotta, rispetta e fa rispettare le misure di sicurezza;
- cura l’informativa di cui all’art. 13 del GDPR 2016/679;
- individua e nomina gli incaricati del trattamento;
- dà agli incaricati le istruzioni e vigila sul loro rispetto;
- evade entro 30 giorni, per il titolare, le richieste di reclami sentito il Responsabile alla Protezione (RDP) dei dati nominato dall’Ente;

- secondo le modalità e i tempi previsti, informa il RPD di ogni perdita di dati, affinché siano attivate le procedure del Data Breach e per rendere chiara, completa e veritiera informazione pervenute da parte del Garante in materia di protezione dei dati personali comunica al titolare del trattamento l'avvenuta violazione dei dati affinché notifichi la violazione all'Autorità, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Art. 12 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente al personale in servizio della Polizia Locale autorizzato per iscritto dal Comandante/Responsabile del Servizio e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante/Responsabile del Servizio di Polizia Locale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali e il personale delle forze dell'ordine.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 13 – Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile o il sub-responsabile designano e nominano i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale. Incaricheranno, comunque, tutti gli operatori che in via principale o residuale effettuano o dovranno effettuare un trattamento dei dati.
2. I preposti andranno nominati tra gli agenti o altro personale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti contenenti le immagini.

Art. 14 – Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al responsabile e ai preposti, come indicati nei punti precedenti.
2. I preposti, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria password.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 15 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento dovranno essere:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità «minimizzazione dei dati»;
- d) esatti e aggiornati;
- e) possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di sicurezza o archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 del GDPR 2016/679 e fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato «limitazione della conservazione»;
- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali «integrità e riservatezza».

2. Il titolare e il responsabile del trattamento devono essere in grado di rendicontare il rispetto dei principi e delle metodiche che precedono «responsabilizzazione».

Art. 16 Liceità del trattamento

1. Il trattamento è lecito in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione del compito di interesse pubblico di sicurezza e sicurezza e decoro urbano in quanto obbligo dell'ente connesso all'esercizio del pubblico potere attribuito dalla legge e di cui è investito il titolare del trattamento esercitabile, con le garanzie di legge, attraverso i dispositivi di videosorveglianza.

2. Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi che non prevalgano sugli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, in particolare se l'interessato versa in una delle fattispecie di deroga oppure se è un minore sulla base di quanto previsto dall'art. 2-sexies del D. Lgs. 196/2003.

3. il sistema informativo ed il relativo programma informatico sono conformati, già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi e conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

4. trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale, tenuto conto che l'attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione.

5. E' lecito il trattamento dei dati personali ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale che consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del Comando di Polizia Locale o altra sede idonea. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo, alle ventiquattro ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione stabile volta per volta sulla base delle rilevate necessità che per la tutela della sicurezza urbana, il

termine massimo di conservazione è fissato in 7 giorni successivi alla rilevazione dell'informazione e delle immagini, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione.

Art. 17 – Modalità da adottare per i dati video ripresi

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente all'interno dell'ambiente a ciò deputato sito all'interno del Comando di Polizia Locale.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
 - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia;
 - all'Amministratore di sistema del Comune di Tradate, ed alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione.
7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito “**registro dei trattamenti**” (cartaceo od informatico), conservato nei locali del Comando di Polizia Locale, nel quale sono riportati:
 - la data e l'ora d'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato;
 - i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - le eventuali osservazioni dell'incaricato; la sottoscrizione del medesimo.
9. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.
10. La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso, in modo informato e chiaro il proprio consenso oppure quando la stessa è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità e alla libertà della persona.

Art. 18 – Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre non è ammesso per le proprietà private. Parimenti i sistemi di videosorveglianza poste dai privati devono essere orientati solo nelle direttrici, diagonali e zoom delle porzioni o parziali/totali complessi delle proprietà privata e non possono riprendere le persone quando transitano sugli spazi pubblici.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo.
3. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative salvo l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 19 – Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Tradate si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: **“Comune di Tradate - Area videosorvegliata”** secondo la modulistica grafica emanata dall'Autorità garante.
2. In presenza di più telecamere in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevazione, sono installati più cartelli.
3. Il Comune di Tradate, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 19, con un anticipo di giorni dieci, mediante pubblicazione di appositi avvisi sul sito istituzionale dell'Ente e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 20 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto:
 - a) di accesso, ossia ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l'accesso ai suoi dati personali anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento.
 - b) di rettifica ossia di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.
 - c) alla cancellazione («diritto all'oblio») dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.
 - d) alla limitazione di trattamento;
 - e) di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati e di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti.
 - f) di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), del GDPR 2016/679 compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lettera c), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile al trattamento e al RPD anche mediante mail oppure lettera raccomandata o PEC o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro 30 giorni salvo tempo maggiore non superiore a tre mesi.

Art. 21 – Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 11.
2. Alla sala controllo del Comando della Polizia Locale, dove sono custoditi i dati e le immagini registrate, può accedere solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Comandante della Polizia Locale o suo delegato, nella loro qualità di responsabile del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.
3. L'utilizzo del supporto magnetico impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 22 – Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 23 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali

La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati) e s.m.i., nonché, dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal "*Regolamento comunale attuativo del regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento e protezione dei dati personali*", (approvato con deliberazione del C.C. n. 09 del 15/05/2018), ai quali si fa espresso rinvio.

Art. 24 – Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Tradate a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto al CAPO VIII in tema di Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni dall'art. 77 all'art. 84 del Regolamento UE n. 2016/679 e agli art. 166 e ss. Codice Privacy 196/2003
2. Per il Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo con particolare riferimento all'articolo 156, comma 3, lettera a) che attribuisce al Garante per la protezione dei dati personali il relativo potere i relativi ricorsi dovranno essere trattati in conformità del Regolamento n. 1/2019, concernente

le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, e della Deliberazione del 4 aprile 2019 - Regolamento n. 2/2019, concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso il Garante per la protezione dei dati personali.

3. In sede amministrativa, il responsabile del trattamento dei dati personali, ovvero, gli altri Incaricati del trattamento designati (sub-responsabili), così come individuati dal precedente art. 9, sono "responsabili del procedimento", ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e in materia dei dati attiveranno il Responsabile alla Protezione dei Dati (DPO) interno per tentare la preventiva composizione bonaria della vertenza che si svolgerà in modo informale nel rispetto del principio di celerità e immediatezza del provvedimento richiesto.

Art. 26 – Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 27 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Il presente regolamento è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" (sotto-sezione "Privacy") del sito internet istituzionale del Comune, ai fini di generale conoscenza.

Art. 28 – Entrata in vigore controlli e rinvio dinamico

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno di esecutività della delibera di approvazione. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti. Sulla pedissequa osservanza del regolamento vigilerà il Responsabile alla Protezione dei dati nominato dall'Ente.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato con il presente regolamento, si applicano le disposizioni e le norme di legge vigenti o sopravvenute in materia.

' Buona sera a tutti.

Come argomentato lunedì scorso in commissione sicurezza, il nuovo regolamento prevede. All'Art. 8ter, che il comando della polizia locale, può dotarsi ai fini della sicurezza urbana di Altri strumenti di videoripresa. Questa amministrazione ha ritenuto che sia giunto il momento di dare un supporto logistico al Comando di Polizia locale, con l'acquisto di un Drone Parrot Anafi e la formazione di un ufficiale e 3 agenti presso la scuola superiore della sicurezza.

I droni sono il futuro della sicurezza, noi del movimento prealpino, ne siamo sempre stati convinti e per questo ne abbiamo fatto un punto DI FORZA del nostro programma". GIÀ DAL 2011.

"Saranno di notevole supporto per la Polizia locale in molte delle sue attività: pensiamo al controllo del territorio, nella lotta agli ~~abusi edilizi~~, nella sorveglianza delle grandi manifestazioni come la fiera Zootecnica, i Venerdì Bianchi, nel controllo del mercato, del cimitero e dei boschi del Parco Pineta".

Le informazioni catturate dal Drone non rimarranno a uso esclusivo della Polizia locale, ma potranno essere immediatamente condivise con le altre forze di polizia " crediamo e di questo ne sono consapevole, che questa sia l'occasione per creare una centrale interforze che coordini Polizia locale, Polizia di Stato e Carabinieri per rendere ancora più forte le attività di contrasto e prevenzione della criminalità. Volevo lodare l'operato degli uomini della tenenza dei carabinieri comandati dal tenete De Iannello, per l'operazione straordinaria nel parco pineta alla lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti e ai nostri poliziotti locali che ogni giorno sono chiamati ad affrontare quotidianamente le più diverse situazioni, per ultimo

l'identificazione di un cittadino Albanese che aveva a suo carico un decreto di espulsione emesso dalla prefettura di Como, accompagnato in questura a Varese e dopo tutti gli accertamenti espulso dall'Italia. I Cittadini di tadate devono conoscere il grande impegno che gli operatori di pubblica sicurezza ogni giorno affrontano per garantire serenità e sicurezza.

Volevo infine rendere omaggio a Pierluigi Rotta e Matteo Demenego due
SERVITORI DELLO STATO uccisi IN SERVIZIO A TRIESTE.

Grazie.

Il presidente della commissione sicurezza pubblica

PULEO Salvatore.



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

SERVIZIO UFFICIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1550/2019 ad oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere NON APPOSTO in ordine alla regolarità contabile.

Tradate, 16/10/2019

Sottoscritto dal Responsabile
(ELENA VALEGGIA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

SERVIZIO COMANDO POLIZIA LOCALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1550/2019 del SERVIZIO COMANDO POLIZIA LOCALE ad oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Tradate, 15/10/2019

Sottoscritto dal Responsabile
(CLAUDIO ZUANON)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 40 del 28/10/2019

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE.

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi dal 04/11/2019.

Tradate, 04/11/2019

Sottoscritto da
CINZIA PINO
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.